

Penale Sent. Sez. 5 Num. 26400 Anno 2026
Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO
Relatore: BRUNETTI PIERRI MARIA
Data Udienza: 12/06/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Tine' Davide nato a Saronno il 19/06/1981

avverso la sentenza del 03/11/2025 della Corte d'appello di Milano

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Brunetti Pierri;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Battista Bertolini, che chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 3 novembre 2025 dalla Corte di appello di Milano, che ha riformato parzialmente la sentenza emessa in data 10 ottobre 2024 dal Tribunale di Busto Arsizio, assolvendo Davide Tinè dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di cui al capo c), eliminando la circostanza aggravante della pluralità di fatti e rideterminando la pena inflitta all'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo d).

2. L'imputato ha presentato ricorso avverso detta decisione, con il ministero del proprio difensore di fiducia.

3. Il primo e unico motivo di ricorso lamenta violazione di legge.

In particolare, il ricorrente assume che la Corte di appello di Milano ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato di bancarotta documentale in esame, unico ritenuto sussistente, e i fatti di cui alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano nel 2019, divenuta irrevocabile in data 17 gennaio 2020, con la quale all'imputato è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, ma, essendo già trascorsi cinque anni dal passaggio in giudicato di tale sentenza, il reato doveva reputarsi estinto e, quindi, alcun aumento per la continuazione poteva essere applicato.

Lo stesso ricorrente aggiunge, poi, che la Corte di appello avrebbe dovuto riconoscere il vincolo della continuazione tra i due fatti di reato e, constatato il decorso di cinque anni dall'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza per il fatto ritenuto meno grave, avrebbe dovuto unicamente infliggere la sanzione indicata quale pena base dichiarando l'estinzione del reato per il delitto avvinto dalla continuazione e concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

2. L'unico motivo ricorso è inedito, in quanto non proposto in appello, come emerge dal riepilogo dei motivi contenuti nella sentenza di secondo grado, non contestato in questa sede, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto.

In tal senso è bene ricordare che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione di legge o un vizio della motivazione verificatisi asseritamente nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione o vizio come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e, quindi, tardivo (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12/06/2026.

Il Consigliere estensore
MARIA BRUNETTI PIERRI

Il Presidente
ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI